

SENT. n°	159/23
R.G. n°	2326/22
Rep. n°	
Cron. n°	842/23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**Ufficio del Giudice di Pace di Livorno**

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Marielena Cristiani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2326/2022 R.G.

promossa da: RENZA B [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] presso e nello studio legale Lioia Santamaria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone, giusto mandato in calce all'atto di citazione.

**attrice**

**Contro**

**TELECOM ITALIA S.p.A.** (00488410010), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Gaetano Negri, 1 ed elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola B3 presso lo studio dell'avv. Jean Jacques Kerambrun, che la rappresenta e difende in virtù di procura generali alle liti.

**convenuta**

**CONCLUSIONI**

**Attrice:** *"accertare e dichiarare la insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità dell'indebito credito ex adverso addebitato e/o*



*rivendicato alla data odierna pari ad € 25367 relativo alla/e fatture e/o servizi di cui in narrativa”;*

**Convenuta:** *“rigettare le domande avanzate dall’attore perché del tutto inammissibili ed infondate in fatto e diritto e comunque non provate per le causali esposte in narrativa”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi. La domanda attrice è fondata in misura molto limitata per le ragioni che veniamo ad esporre.

La sig.ra Renza [REDACTED] - assumendo che aveva in essere un contratto di utenza telefonica con la soc. Telecom Italia S.p.A. relativamente al numero [REDACTED] che, a causa dei disservizi, aveva risolto il contratto e restituito il modem alla convenuta in data 21 Ottobre 2021; che, nonostante la risoluzione e la restituzione del modem, la convenuta aveva continuato ad emettere fatture relative fino al mese di Gennaio 2022 per un importo non dovuto complessivo di € 295,72; che inutili erano state le interlocuzioni ante causam - aveva convenuto in giudizio la soc. Telecom Italia S.p.A. chiedendo che fosse accertata la non debenza della somma di € 253,67.

In primo luogo, va evidenziato come la eccezione di improponibilità della domanda attrice per mancata preventiva attivazione della procedura conciliativa davanti al CORECOM sia infondata, in quanto parte attrice aveva, comunque, attivato sia pur senza esito una preventiva procedura conciliativa davanti all'organismo Media Con, autorizzato da AGCOM alla gestione delle procedure di conciliazione obbligatorie in materia di telecomunicazioni.

In secondo luogo, va rilevato che, a differenza di quanto opinato dalla convenuta, oggetto del presente giudizio è esclusivamente la debenza o meno delle somme richieste all'attrice con le fatture TIM del 13 Gennaio 2022 di € 295,72 a fronte del recesso dell'attrice dal contratto in data 21 Ottobre 2021 e non anche la richiesta di indennizzi o risarcimenti danno per i lamentati disservizi. Peraltro va chiarito che, non avendo parte attrice richiesto l'accertamento, sia pure in via incidentale, della intervenuta risoluzione del contratto per presunto inadempimento della soc. Telecom Italia S.p.A, il comportamento della sig.ra Biagioni, che ha condotto allo scioglimento del rapporto (circostanza incontrovertita), non potrà che essere qualificato come recesso.

Analizzando la fattura in contestazione, risultano sicuramente dovute, in quanto riferite ai periodi anteriori alla risoluzione del 21 Ottobre 2021, le seguenti voci: Offerta

TIM per il periodo 1-12 Settembre 2021 pari ad € 4,00 oltre Iva; Premium Per Te Mega, Timvision Light, Noleggio decoder per complessivi € 51,20 oltre Iva.

Due sono, quindi, le voci contestabili: costo disattivazione pari ad € 30,00; Premium Per TEC costo attivazione residuo pari ad € 210,00.

La voce disattivazione per € 30,00 non risulta dovuta: infatti, premesso che è vietato addebitare al consumatore un qualsiasi costo per il recesso dal contratto ex legge n. 40 del 2007, i costi disattivazione, pur astrattamente ripetibili dal cliente che recede, non sono, tuttavia, in questo caso dovuti, in quanto la TIM, onerata della relativa prova, non ha dimostrato di averli sostenuti.

Diverso è il discorso per l'importo di € 210,00 addebitato quale costo di attivazione residuo, in quanto siamo di fronte al costo di attivazione dell'offerta Premium per Te Mega di € 240,00, costo che, invece, di essere richiesto in un'unica soluzione al momento dell'attivazione è stato spalmato su 24 rate. Trattasi, allora, di importo comunque dovuto anche in caso di recesso anticipato, visto che non è proporzionato alla durata del rapporto.

In conclusione, si deve dichiarare non dovuto, con riferimento alla fattura TIM del 13 Gennaio 2022 relativa all'utenza [REDACTED] intestata alla sig.ra Renza [REDACTED] l'importo di € 30,00 oltre Iva addebitato per disattivazione

servizio.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE**



Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara non dovuto, con riferimento alla fattura TIM del 13 Gennaio 2022 relativa all'utenza [redacted] intestata alla sig.ra Renza [redacted] l'importo di € 30,00 oltre Iva addebitato per disattivazione servizio.

Condanna la stessa convenuta alla rifusione delle spese legali, che tassa e liquida in complessivi € 250,00 di cui € 50,00 per spese, € 200,00 [redacted]

Livorno, 27 Febbraio 2023.

2Il Giudice di Pace  
Avv. Marielena Cristiani



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Maria Giovanna Giallanza

Depositato in Cancelleria

**- 6 MAR. 2023**

Livorno



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Maria Giovanna Giallanza